

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

1. Inquadramento generale

Il soggetto al quale è notificato l'atto di citazione, ossia il *convenuto*, assume la qualifica di parte processuale solamente in seguito alla propria costituzione in giudizio. In particolare, a norma dell'art. 166 c.p.c., il convenuto si costituisce depositando in cancelleria il proprio fascicolo, contenente: la *comparsa di risposta*, ossia l'atto difensivo tipico del convenuto, la copia notificata dell'atto di citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Qualora sia il primo a costituirsi ed abbia interesse allo svolgimento del giudizio, il convenuto, è tenuto a depositare anche la nota di iscrizione a ruolo della causa.

La mancata costituzione in giudizio del convenuto ne determina la *contumacia*, con la conseguente applicazione della relativa disciplina, a norma degli artt. 290 ss. c.p.c.

Secondo quanto previsto dall'art. 166 c.p.c. il convenuto deve costituirsi – a mezzo del procuratore o personalmente, nei casi previsti dalla legge (artt. 82, 86 e 317 c.p.c.) – **almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione** fissata dall'attore o almeno 10 giorni prima in caso di abbreviazione dei termini ai sensi dell'art. 163-*bis* c.p.c., ovvero, ancora, almeno 20 giorni prima dell'udienza fissata dal giudice ai sensi dell'art. 168-*bis* comma 5, c.p.c. Detto termine non ha carattere perentorio: se infatti l'attore si è costituito tempestivamente, il convenuto, a norma dell'art. 171 c.p.c., può costituirsi alla prima udienza, ovvero, se rimasto contumace, anche successivamente, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, secondo quanto previsto dall'art. 293 c.p.c. **Il rispetto del termine di cui all'art. 166 c.p.c., invece, permette di evitare le decadenze previste dall'art. 167 c.p.c.,** ossia la presentazione di *domande riconvenzionali, eccezioni non rilevabili d'ufficio* e la *chiamata in causa di terzi*.

Con riferimento al calcolo del termine, trattandosi di un termine *a ritroso* non sarà necessario calcolare il *dies a quo* (ossia il giorno dell'udienza), ma dovrà essere calcolato solamente il *dies ad quem*, cioè il ventesimo giorno anteriore: l'ultimo giorno utile per la costituzione (Cass., n. 8823 del 2002). Nel caso in cui la predetta scadenza cada in un giorno festivo, la stessa dovrà essere anticipata al giorno precedente: la regola prevista dall'art. 155, comma 4, c.p.c. (introdotta con l. n. 263 del 2005), secondo cui «*se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo*», si applica solo ai termini *in avanti*. Se invece il termine per la costituzione cade

di *sabato*, l'art. 155, comma 6, c.p.c. specifica che: «*resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari nella giornata di sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa*».

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 16-*bis*, comma 1-*bis*, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (introdotto con d.l. 17 giugno 2015, n. 83), nei procedimenti civili innanzi al Tribunale o alla Corte d'Appello è sempre riconosciuta alle parti la facoltà di costituirsi telematicamente, depositando con le modalità ivi prescritte, gli atti costitutivi e la relativa documentazione.

2. Caratteristiche dell'atto

Tipico: la comparsa di risposta è l'atto difensivo tipico del convenuto, contrapposto all'atto di citazione.

- ▶ La redazione di tale atto comporta per il candidato uno sforzo superiore rispetto all'atto di citazione, in quanto è necessario rappresentarsi il contenuto dell'ipotesico atto di citazione che ha originato la causa.

Doppiamente recettizio: come l'atto di citazione, la comparsa di risposta è rivolta sia al giudice che all'attore.

Contiene le difese del convenuto, il quale può assumere tre posizioni:

1. **Mere difese:** con le mere difese il convenuto contesta i fatti posti a fondamento della domanda dell'attore (in via diretta o tramite l'allegazione di fatti secondari, con essi incompatibili). Si tratta di un onere non incluso tra quelli previsti dall'art. 167 c.p.c. a pena di decadenza, sicché si ammette che la contestazione dei fatti possa avvenire anche in un momento successivo alla costituzione in giudizio.

Tuttavia, circa il limite temporale entro il quale è necessario che avvenga la contestazione in giurisprudenza si è affermato l'orientamento secondo cui la **contestazione deve essere sollevata nella prima difesa utile**. Per Cass., n. 26859 del 2013, il convenuto deve proporre nella comparsa di risposta tutte le difese e deve prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda. Esaurita la fase della trattazione, non è più consentito al convenuto, per il *principio di preclusione in senso causale, di rendere controverso un fatto non contestato, né attraverso la revoca espressa della non contestazione, né deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte*.

- **Attenzione** all'operatività del principio di *non contestazione*: il giudice, a norma dell'art. 115 c.p.c. (modificato con l. 18 giugno 2009, n. 69) deve porre a fondamento della propria decisione, non solo le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, ma anche i fatti non specificatamen-

te contestati dalla *parte costituita* (ancor prima della modifica dell'art. 115 c.p.c., Cass., SS. UU., n. 761 del 2002, secondo cui «è onere del convenuto prendere posizione precisa sui fatti affermati dall'attore nella domanda»). La non contestazione non equivale ad una confessione, ma comporta che per quel determinato fatto non è necessaria la prova (c.d. *relevatio ab onere probandi*). La non contestazione, dunque, riguarda i «fatti» e non il diritto e deve provenire dalla parte costituita, sicché la contumacia non equivale a non contestazione. Inoltre, la contestazione dei fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda deve essere *specificata*. La contestazione generica è infatti equiparata alla non contestazione [è generica l'espressione «contesta integralmente quanto *ex adverso* dedotto]. Anche, a seguito dell'entrata in vigore della modifica dell'art. 115 c.p.c., si continua a discutere se la «non contestazione» possa dirsi maturata quantomeno con il decorso dei termini previsti dall'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. termine ultimo per la «precisazione» e/o per la «modifica» delle difese già proposte (Cass., n. 31704 del 2019).

2. **Eccezioni:** la l. 80 del 2005 ha previsto l'onere per il convenuto di sollevare, a **pena di decadenza**, nella comparsa di risposta depositata entro 20 giorni prima dell'udienza **tutte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio**.

- **Eccezioni di merito:** consistono nelle deduzioni di fatti impeditivi/modificativi/estintivi del diritto vantato dall'attore. Possono essere rilevabili d'ufficio, c.d. **eccezioni in senso lato** (es. eccezione di nullità del contratto). Tali eccezioni sono di regola rilevabili in ogni stato e grado del processo e sono volte a tutelare interessi di carattere pubblicistico. In via generale, se il codice nulla prevede in merito alla natura dell'eccezione, l'eccezione s'intende in senso lato, potendo la stessa essere rilevata anche dal giudice. Alle eccezioni in senso lato si affiancano quelle rilevabili solo dalla parte, c.d. **eccezioni in senso stretto** (es. eccezione di compensazione, di annullamento del contratto, di prescrizione e d'inadempimento). Dette eccezioni sono assoggettate al regime delle preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c. e generalmente riguardano interessi di ordine privatistico.
- **Eccezioni di rito:** sono dirette a far valere la mancanza di una delle condizioni per procedere alla decisione di merito (es.: giurisdizione, competenza, nullità degli atti, estinzione del processo, eccezione di cosa giudicata). Ogni eccezione prevede solitamente una disciplina specifica: es.: **l'eccezione di competenza** per materia, per valore e per territorio (derogabile e inderogabile), a norma dell'art. 38 c.p.c., deve essere rilevata nella comparsa di risposta tempestivamente depositata; mentre l'eccezione d'incompetenza per